MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 1

Misure per il contenimento della spesa sanitaria

Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori. Le specialita' medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanita' in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000. Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti. Il Ministro della sanita', con la medesima procedura, puo' disporre integrazioni o modificazioni dell'elenco delle specialita' medicinali di cui al presente comma. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano piu' applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1988, non più in vigore dal 31 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia sanitaria
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-sanitaria-1988/art-1-misure-per-il-contenimento-della-spesa-sanitaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it